

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 14/01/2005 n. 67  
legge 109/94 Articoli 10, 8 - Codici 10.1, 8.3

Non sussiste l'obbligo per l'amministrazione di introdurre nel bando anche la possibilità di comprovare il possesso della certificazione di qualità UNI ISO 9000 mediante dichiarazione sostitutiva. Ciò, innanzitutto, perché l'art. 49 del D.P.R. 445/2000 stabilisce espressamente che "i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore", e quello in questione è (a giudizio del collegio) un "certificato di conformità CE" che va fatto rientrare nella categoria dei documenti esclusi dall'autocertificazione. In secondo luogo, perché l'art. 19 del D.P.R. 445/2000, nel prevedere la modalità alternativa dell'autocertificazione sostitutiva, si riferisce ad atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, mentre la certificazione di qualità è rilasciata da soggetto privato, ancorché abilitato dalla legge, che non detiene l'originale ma rilascia l'unico attestato al richiedente, il quale solo può documentarne il possesso effettivo in sede di verifica.